

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-221 del 17/01/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PRAMAR SRL DI BORETTO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-215 del 16/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.15709/2019

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "PRAMAR Srl" – Boretto.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**PRAMAR Srl**" avente sede legale in Comune di **Boretto – Via Per Poviglio n.103** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **trattamento e rivestimento dei metalli** ubicato in Comune di **Boretto – Strada Provinciale 358 n.103** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PG/76550 del 15/05/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Conferma Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/88923 del 5/6/2019;
- il parere relativo alla conformità urbanistica del Comune di Boretto acquisito in data 7/06/2019 al PG/90275;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**PRAMAR Srl**" ubicato nel Comune di **Boretto – Strada Provinciale 358 n.103** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-1289 del 13/03/2017;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.;**

**Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

**Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta "**PRAMAR Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trattamento e rivestimento dei metalli** negli impianti ubicati in Comune di **Boretto – Strada Provinciale 358 n.103** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.42 – ASPIRAZIONE DA CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA PER RECIPROCATORE  
 EMISSIONE N.43 – ASPIRAZIONE DA CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA PER ROBOT N.1  
 EMISSIONE N.44 – ASPIRAZIONE DA CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA PER ROBOT N.2  
 EMISSIONE N.45 – CALDAIA DA 85 KW PER ESSICCATOIO A GAS METANO DA CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Marzo 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **18 Marzo 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

### **UNITA' 1**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E1	SMALTERIA METALLI	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	<10	
E2	SABBIATURA A BURATTO	31750	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	<10	
E3	CALDAIA ESSICCATOIO A GAS METANO DA 159 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4-E4/Bis-E4/Ter	RICAMBIO ARIA LOCALI COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06					
E5	ASPIRAZIONE CAPP A SU CARICAMENTO FORNO ELETTRICO (F1)	2500	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E6	F.T. A DOSAGGIO DI CALCE SU FORNO A TUBI RADIANTI (F2)	680	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	
E6/A	CAMINO BRUCIATORI A GAS METANO SU FORNO A TUBI RADIANTI (F2) + CAMINO DI EMERGENZA FILTRO FORNI (F2) (1093 KW)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(1)
E11	ASPIRAZIONE SOFFIATURA PEZZI IN ZONA INGRESSO FORNO ELETTRICO (F1)	6500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E12	ASPIRAZIONE SMALTERIA (WAGNER-ITEP)	2700	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E12/A	ASPIRAZIONE DA BATTIGANCIO (SMALTERIA WAGNER-ITEP)	2400	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E13	ASPIRAZIONE POLVERI DA SMALTERIA (GEMA) + ARIA CALDA DA INGRESSO FORNO ELETTRICO (F1)	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E14	CAPPA A TIRAGGIO NATURALE SU RAFFREDDAMENTO PEZZI IN USCURA DAL FORNO ELETTRICO (F1)	1800	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E15	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO DA AUTOMEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
E20	ASPIRAZIONE DA SMALTERIA AD UMIDO + ESSICCATOIO A GAS METANO	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(2)
E21	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO FORNO A TUBI RADIANTI (F3) DA 1023 KW	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(1)
E22	F.T. A DOSAGGIO DI CALCE SU FORNO A TUBI RADIANTI (F3)	800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	
E22/A	CAMINO DI EMERGENZA SU FORNO A TUBI RADIANTI (F3)	Emergenza					
E23	CAMINO SU RAFFREDDAM. PEZZI DOPO USCITA FORNO	11500	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E24	F.T. A DOSAGGIO DI CALCE SU FORNO ELETTRICO (F1)	800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	
E24/A	CAMINO DI EMERGENZA SU FORNO A TUBI RADIANTI (F1)	Emergenza					
E25	SALDATURA/PUNTATURA	5500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E26	CAMINO DA LAVAPEZZI n.1 (IMPIANTO CONTINUO AD ACQUA CALDA E TENSIOATTIVI)	1400	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze Alcaline Fosfati (PO <sub>4</sub> ) Ammoniaca e Ione Ammonio (NH <sub>4</sub> )	< 5 < 5 < 5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E27	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (LAVAPEZZI N.1) DA 91 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E28	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO DA 35 KW PER LA PRODUZIONE DI ARIA CALDA (LAVAPEZZI N.1)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E36	CAMINO DI ALLONTANAMENTO ARIA CALDA SU INGRESSO FORNO 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E37	GRANIGLIATRICE	1500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	<10	
E38	MACINAZIONE SMALTI	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	<10	
E39	CAMINO DA LAVAPEZZI n.2 (IMPIANTO CONTINUO) AD ACQUA CALDA E TENSIOATTIVI	1300	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze Alcaline Fosfati (PO <sub>4</sub> ) Ammoniaca e Ione Ammonio (NH <sub>4</sub> )	<5 <5 <5	
E40	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO DA 130 KW PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (LAVAPEZZI N.2)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E41	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO DA 35 KW PER LA PRIDUZIONE DI ARIA CALDA (LAVAPEZZI N.2)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E42	ASPIRAZIONE DA CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA PER RECIPROCATORE	10000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E43	ASPIRAZIONE DA CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA PER ROBOT N.1	16000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E44	ASPIRAZIONE DA CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA PER ROBOT N.2	16000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	

E45	CALDAIA DA 85 KW PER ESSICCATOIO A GAS METANO DA CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..
(3) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro <b>materiale particellare e ossidi di zolfo</b> si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.		
(2) Per tale emissione l'Azienda, <b>per i soli parametri ossidi di azoto e ossidi di zolfo</b> , è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.		

## UNITA' 2

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E31	ARIA CALDA DA SECONDO MODULO DI RAFFREDDAMENTO FORZATO DEI PEZZI IN USCITA DAL FORNO	17000	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E32	FILTRO A DOSAGGIO DI CALCE SU FORNO A TUBI RADIANTI (F4)	1500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	
E32/A	CAMINO DI EMERGENZA SU FORNO A TUBI RADIANTI (F4)	Emergenza					
E33	CAMINO BRUCIATORI A GAS METANO DEL FORNO A TUBI RADIANTI (F4) DA 919 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E35	FILTRO SU SMALTATURA + ESSICCATOIO A GAS METANO	13000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(1)
(1) Per tale emissione l'Azienda, <b>per i soli parametri ossidi di azoto e ossidi di zolfo</b> , è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, di fluoro, di piombo, delle sostanze alcaline, dei fosfati e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Per le caldaie generanti le emissioni E6/A ed E21, che si configurano quali medi impianti di combustione, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) Entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità:

- almeno semestrale per le emissioni n.1 – 6 – 12 – 12/A – 13 – 20 (limitatamente al parametro materiale particellare) – 22 – 24 – 32 - 35 (limitatamente al parametro materiale particellare) – 38 – 42 – 43 - 44;
- almeno annuale per le emissioni n.2 – 11 – 25 – 26 – 37 - 39
- almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.6/A - 21.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita in data 15/05/2019 al PG/76550.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06**

- Lo scarico oggetto del presente allegato riguarda le acque di reflue derivanti dall'attività di sabbiatura e smaltatura svolta nello stabilimento. Tali acque sono classificate come acque reflue industriali.
- Scaricano in pubblica fognatura anche i reflui domestici dell'insediamento produttivo.

**Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6.000 m<sup>3</sup>.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.

12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, che richiama il collaudo acustico eseguito in data 31/10/2017 relativo alla verifica del rispetto del valore limite assoluto di immissione e del differenziale notturno oggetto di richiesta della precedente Autorizzazione Unica Ambientale, considerato che le modifiche oggetto della presente domanda interessano solo il periodo diurno, emerge che l'attività svolta rispetta i valori limite assoluti di immissione previsti per la classe V e i valori limite differenziali in prossimità dei ricettori sensibili individuati.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**